

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI LECCE



COMMISSIONI DI STUDIO

ISTITUZIONE e REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato nella riunione del Consiglio del 31 marzo 2010

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

- Visto l'art. 13 della Legge 73 gennaio 1976 N. 3 alla cui lettera n) è attribuita al Consiglio dell'Ordine la cura del perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
 - Visti gli articoli 1, 8 e 9 del Regolamento per la Formazione Professionale Permanente, approvato dal CONAF il 20/10/2009;
 - Considerata la necessità di esercitare il controllo al fine di attestare la validità delle attività svolte con il patrocinio e la responsabilità dell'Ordine;
- istituisce e regola le

COMMISSIONI DI STUDIO

Articolo 1 – Ruolo e funzioni

1.1 - Le Commissioni di Studio hanno lo scopo di promuovere studi, ricerche ed approfondimenti nell'ambito dei settori e delle materie di specifico interesse della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

Le principali funzioni delle Commissioni di Studio attengono:

- a promuovere attività di aggiornamento e approfondimento delle conoscenze professionali concernenti lo svolgimento della professione;
- a favorire l'aggregazione tra colleghi attraverso l'incentivazione del dialogo e la condivisione di esperienze professionali comuni;
- a rafforzare il rapporto tra il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e i contesti istituzionali ed operativi di riferimento.

1.2 – L'attività delle Commissioni di Studio è di natura volontaristica ed è svolta sotto l'egida, il controllo e la vigilanza del Consiglio dell'Ordine. Sono previste attività di confronto e collaborazione anche con professionisti ed esperti non iscritti all'Ordine (costituendo anche Commissioni di studio miste per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i rappresentanti di ciascun soggetto coinvolto), nonché con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Composizione e durata

2.1 - Le Commissioni di Studio sono istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali:

- in base alle attività istituzionali programmate;
- *motu proprio* quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- su richiesta degli iscritti secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2.2 - Le Commissioni di Studio sono aperte alla partecipazione di tutti gli iscritti in regola con quanto previsto dall'Ordinamento professionale.

2.3 - Ogni Commissione è guidata da uno o più coordinatori con funzioni organizzative al proprio interno e diretta da un Consigliere Relatore.

2.4 - Qualora la materia oggetto di trattazione lo richieda, è previsto il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali ed esperti (docenti universitari, professionisti, ecc.) il cui contributo risulti funzionale e strategico al conseguimento degli obiettivi.

2.5 – La Commissione di Studio può anche essere ripartita in Gruppi di Lavoro tematici. All'interno di ciascuno di essi viene individuato un responsabile che, nello svolgimento della propria attività, avrà sempre cura di rapportarsi al coordinatore.

2.6 – La Commissione di Studio si esaurisce con il raggiungimento dell'obiettivo per il quale è sorta. Se l'obiettivo non è raggiunto nei tempi programmati, il Consigliere Relatore può chiedere una proroga e il Consiglio potrà concederla o, nel caso contrario, sciogliere la stessa commissione.

Articolo 3 – Direzione e controllo

3.1 - L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali espleta la funzione di direzione e controllo attraverso un Consigliere Relatore, all'uopo delegato dal Consiglio.

Articolo 4 – Proprietà degli elaborati

4.1 - Tutti gli elaborati realizzati dalle Commissioni di Studio sono di proprietà dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Al Consiglio dell'Ordine spetta la decisione se debba esserne fatta pubblicazione e con quali modalità o farne altro uso che riterrà opportuno in base agli interessi degli iscritti.

4.2 - In caso di pubblicazione, l'Ordine avrà cura di evidenziare i nominativi dei componenti della Commissione di Studio che ha contribuito alla realizzazione dell'opera. Nessun elaborato potrà essere pubblicato o comunicato a terzi senza che esso sia stato prima validato dal Consiglio ed abbia ricevuto espressa autorizzazione da parte dello stesso.

4.3 - I componenti della Commissione che hanno predisposto l'elaborato possono ricavare da esso spunti e conoscenze per la redazione anche di articoli a carattere divulgativo destinati alla pubblicazione con menzione che sono stati redatti nell'ambito di studi predisposti dalla Commissione di riferimento.

4.4 – E' vietato, in ogni caso, lo sfruttamento commerciale degli elaborati prodotti dalla Commissione di Studio.

4.5 – Da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali non verrà riconosciuto agli autori nessun compenso economico in quanto di proprietà dell'Ordine. E' qui compreso anche il diritto d'autore.

Articolo 5 - Compensi e spese

5.1 - L'impegno dei componenti delle Commissioni di Studio è volontario e a titolo gratuito.

5.2 – Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali potrà autorizzare il rimborso di eventuali spese sostenute nell'attività delle Commissioni solo per particolari ed eccezionali motivi, previa apposita deliberazione del Consiglio.

Articolo 6 - Crediti formativi

6.1 – Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi in applicazione del regolamento del Conaf.

REGOLAMENTO

Articolo 7 – Costituzione delle Commissioni di Studio

7.1 - Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio dell'Ordine predispone il programma di massima annuale contenente gli ambiti di intervento e gli argomenti per la costituzione delle Commissioni di Studio.

7.2 – Gli iscritti che intendono promuovere la costituzione di una Commissione di Studio non prevista dal programma possono farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Allegato 1).

La richiesta dovrà contenere in maniera sintetica:

- l'oggetto dello studio e le motivazioni che ne sono all'origine;
- gli obiettivi che si intendono conseguire;
- un programma di massima dei lavori con relativo cronoprogramma e luogo di attuazione;
- le modalità che si intendono adottare nello svolgimento del programma (eventuale attività di partecipazione a distanza, indicazione e qualifica dei relatori/esperti, ecc.).

Il Consiglio dell'Ordine valuta la richiesta, esprime il proprio parere circa i contenuti della proposta e decide l'eventuale costituzione della relativa Commissione.

7.3 - Il Consiglio dell'Ordine provvede ad informare i propri iscritti della costituzione delle Commissioni di Studio stabilendo il termine per la richiesta di partecipazione.

7.4 - Verificata l'esistenza di interesse da parte degli iscritti, il Consiglio dell'Ordine formalizza la costituzione della Commissione di Studio nominando il coordinatore e delegando il Consigliere Relatore.

Articolo 8 - Modalità di partecipazione, esclusione e cessazione

8.1 - La partecipazione alle Commissioni di Studio da parte degli iscritti all'Ordine è volontaria. La richiesta di partecipazione viene inoltrata per iscritto alla Segreteria dell'Ordine (Allegato 2).

8.2 – Ciascun iscritto può partecipare a più Commissioni di Studio. La presenza viene attestata con la firma del foglio presenze che, a cura del coordinatore, dovrà essere depositato al termine di ciascun incontro alla Segreteria dell'Ordine (Allegato 3).

8.3 – Sono considerati motivi di esclusione dalla Commissione di Studio:

- l'aver effettuato 3 assenze consecutive non giustificate;
- l'aver accumulato un periodo di assenza pari al 30% del totale delle ore effettivamente realizzate;
- l'aver assunto condotte incompatibili sotto il profilo deontologico e/o operativo/procedurali;
- altri motivi debitamente attestati dal coordinatore della Commissione.

Articolo 9 – Convocazione e riunioni

9.1 - La convocazione delle Commissioni di Studio è fatta per e-mail dalla segreteria dell'Ordine su indicazione del coordinatore della Commissione stessa.

9.2 - Ad ogni riunione deve essere redatto dal Consigliere Relatore, o altro segretario della Commissione da lui appositamente nominato, un verbale sintetico dell'attività svolta (Allegato 4). Il verbale, unitamente al foglio presenze, dovrà essere trasmesso alla Segreteria dell'Ordine a cura del coordinatore. Il Consigliere Relatore, di volta in volta, provvederà a darne informazione al Consiglio.

9.3 - Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine o presso altra sede appositamente individuata nel programma approvato. In casi eccezionali il Consiglio autorizza diversamente.

9.4 - Tutta la documentazione, sia organizzativa, che relativa agli elaborati scientifici prodotti dalla Commissione deve essere trasmessa in copia alla segreteria dell'Ordine a cura del coordinatore.

Articolo 10 – Responsabilità

10.1 - Ogni componente della Commissione riconosce vincolante il presente regolamento e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo ruolo.

10.2 - Il coordinatore della Commissione di Studio è responsabile dell'intera attività della Commissione, del rispetto del presente Regolamento, dello sviluppo del programma definito e delle tempistiche di elaborazione.

F.to Il Segretario
Dott. Agr. Marcello TREGLIA

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Ludovico MAGLIE